



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 14 marzo 2018

L'AGENDA DEI LAVORI

1. DUBBI SUL TERMINE ENTRO CUI CHIEDERE L'EQUA RIPARAZIONE PER LA DURATA IRRAGIONEVOLE DEL PROCESSO
2. IL GOVERNO CONTESTA CHE IL "POPOLO VENETO" SIA "MINORANZA NAZIONALE"
3. LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI E NATURA DELL'INDENNITA' DOVUTA AL LAVORATORE
4. REVOCAZIONE NECESSARIA ANCHE PER UNIFORMARSI ALLE DECISIONI DELLA CEDU?
5. BANCHE POPOLARI TRASFORMATE IN SPA ED ESCLUSIONE DAL DIRITTO AL RIMBORSO DEL SOCIO CHE RECEDE: PAROLA ALLA CONSULTA
6. DUBBI SUL MANTENIMENTO DEL CARCERE AL WRITER CHE IMBRATTA TRENI O PALAZZI

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 20 MARZO e nella camera di consiglio del 21 MARZO 2018.

In allegato le relative sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

Roma, 14 marzo 2018



**UDIENZA PUBBLICA 20 MARZO 2018
CAMERA DI CONSIGLIO 21 MARZO 2018**

1. TERMINE PER PROPORRE LA DOMANDA DI EQUA RIPARAZIONE PER VIOLAZIONE DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO.

Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Termine decadenziale di sei mesi per la proposizione della domanda - Decorrenza dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva - Definitiva inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta in pendenza del procedimento presupposto.

[R. O. 68/2017, 69/2017 (u.p. 20 marzo 2018); R.O. 73/2017, 148/2017 (c.c. 21 marzo 2018)]

La Corte di cassazione, con quattro ordinanze di contenuto analogo, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, come sostituito dall'articolo 55, comma 1, lett. d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 che, con riferimento alla domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, stabilisce, ai fini della sua proposizione, un termine decadenziale di sei mesi decorrente dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

In particolare, la norma viene censurata in quanto, secondo l'interpretazione affermata come "diritto vivente", precludendo la proposizione della domanda di equa riparazione prima della definizione del giudizio presupposto, si determinerebbe la definitiva inammissibilità della pretesa indennitaria, laddove proposta in pendenza del giudizio presupposto.

Il giudice rimettente ritiene che sussistano dubbi di compatibilità della norma con gli articoli 3, 24, 111, comma secondo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 6, paragrafo I, e 13 della CEDU, determinandosi un pregiudizio all'effettività del rimedio indennitario in contrasto con il monito contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 2014.

Norma censurata

L. 24 marzo 2001, n. 89

Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

Art. 4. (Termine di proponibilità)

In vigore dal 12 agosto 2012

1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.



UDIENZA PUBBLICA 20 MARZO 2018

2. LEGGE DELLA REGIONE VENETO - POPOLAZIONE DELLA REGIONE VENETO QUALE "MINORANZA NAZIONALE"

Legge della Regione Veneto - Attribuzione al "popolo veneto" dei diritti di cui alla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa recepita con legge 28 agosto 1997, n. 302 - Finanziamento - Ricorso del Governo.

(R. Ric. 16/2017)

Il Governo impugna la legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali), nell'intero testo e, distintamente, nel suo articolo 4. Secondo il ricorrente, in forza della legge impugnata, l'intera popolazione della Regione sarebbe identificata quale "minoranza nazionale" ai sensi della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa recepita con legge 28 agosto 1997, n. 302. Ciò in contrasto, anzitutto, con gli articoli 5, 6 e 114, primo comma, della Costituzione, dai quali si evince, secondo la prospettazione del ricorrente, l'esclusione, nel rispetto dell'unità e indivisibilità della Repubblica, che il popolo di una Regione possa costituire una minoranza nazionale staccata e contrapposta rispetto alla maggioranza della popolazione della Repubblica e che le minoranze linguistiche possano coincidere con le articolazioni della Repubblica stessa, quali sono le Regioni. Il Governo, inoltre, dubita che la legge impugnata rispetti i principi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione nonché la competenza legislativa esclusiva statale per la politica estera e le relazioni internazionali. Sarebbe, inoltre, violato il principio che riserva al legislatore statale la competenza ad autorizzare la ratifica dei trattati internazionali di natura politica. Un distinto motivo di ricorso riguarda l'articolo 4 della legge regionale relativo al finanziamento delle spese derivanti dalle previsioni della medesima legge.

Norme censurate

L.R. 13 dicembre 2016, n. 28.

Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

Art. 1 Minoranza Nazionale.

In vigore dal 14 dicembre 2016

1. Al popolo veneto, di cui agli articoli 1 e 2 dello Statuto regionale, legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (già articolo 2 della legge statale 22 maggio 1971, n. 340), spettano i diritti di cui alla "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" del Consiglio d'Europa ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302 "Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995".

2. Nel rispetto delle competenze di ciascuna regione e degli obblighi internazionali, fanno parte della minoranza nazionale veneta anche quelle comunità legate storicamente e culturalmente o linguisticamente al popolo veneto anche al di fuori del territorio regionale.

3. Il popolo veneto comprende altresì le comunità etnico-linguistiche cimbre e ladine, riconosciute ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto".

Art. 2 Ambito di applicazione.

In vigore dal 14 dicembre 2016



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

1. La presente legge si attua a tutti gli ambiti previsti dalla "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali".

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione della Convenzione di cui al comma 1 senza oneri a carico della Regione.

Art. 3 Esercizio dei diritti di minoranza nazionale.

In vigore dal 14 dicembre 2016

1. Al fine di garantire il diritto di dichiararsi appartenente alla minoranza nazionale veneta, viene incaricata della raccolta e valutazione delle dichiarazioni spontanee l'Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete, da costituirsi presso la Giunta regionale.

2. La Giunta regionale provvede al monitoraggio delle attività svolte dal soggetto di cui al comma 1.

Art. 4 Finanziamento.

In vigore dal 14 dicembre 2016

1. Le spese relative all'attuazione della presente legge nel territorio regionale sono a carico e deliberate da ciascuna amministrazione centrale o periferica chiamata ad attuarla anche in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 dalla "Convenzione Europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale" ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439 "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985." eventualmente con perequazione dell'amministrazione centrale.

Art. 5 Entrata in vigore.

In vigore dal 14 dicembre 2016

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

UDIENZA PUBBLICA 20 MARZO 2018

3. NATURA RISARCITORIA DELL'INDENNITÀ DOVUTA AL LAVORATORE IN CASO DI LICENZIAMENTO RITENUTO ILLEGITTIMO.

Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo - Condanna del datore di lavoro a corrispondere un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione - Mancata attribuzione di natura retributiva - Ripetibilità dell'indennità nel caso di riforma della pronuncia di annullamento del licenziamento illegittimo e di rifiuto, da parte del datore di lavoro, della prestazione offerta dal lavoratore.

(R. O. 253/2016)

Il Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori"), come sostituito dall'articolo 1, comma 42, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. "Legge Fornero") nella parte in cui tale norma attribuisce natura risarcitoria, anziché retributiva, all'indennità dovuta dal datore di lavoro in favore del lavoratore, nel periodo intercorrente tra la pronuncia, provvisoriamente esecutiva, di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa. Nel caso di riforma della pronuncia sull'annullamento del licenziamento l'attribuzione della natura risarcitoria consentirebbe, come nel caso di specie, la ripetizione, da parte del datore di lavoro, delle somme assegnate al lavoratore di cui lo stesso datore di



lavoro non abbia accettato, nelle more del giudizio, la prestazione lavorativa.

A parere del rimettente la qualificazione giuridica dell'indennità come risarcitoria sarebbe irragionevole, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, a fronte dell'offerta della prestazione lavorativa rifiutata dal datore di lavoro e determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alla ripetibilità delle somme assegnate al lavoratore, tra la posizione del datore di lavoro che ottemperi all'ordine di reintegra e la posizione del datore di lavoro che non vi dia esecuzione.

Norma censurata

L. 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

Art. 18 Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo

(In vigore dal 18 luglio 2012)

(omissis)

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. (omissis)

UDIENZA PUBBLICA 20 MARZO 2018

4. CONDANNE DELLA CORTE EDU E REVOCAZIONE NEL PROCESSO CIVILE.

Processo civile - Casi di revocazione - Mancata previsione di un diverso caso di revocazione della sentenza (nella specie, dichiarativa dello stato di adottabilità di un minore) quando sia necessario per uniformarsi ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(R. O. 55/2017)

La Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, nel giudizio per la revocazione della sentenza che aveva pronunciato lo stato di adottabilità di un minore, adita dalla madre biologica del minore, la quale chiede che venga dato seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che aveva accolto il suo ricorso al riguardo e condannato lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione



dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono tra i casi di revocazione quello in cui essa "si renda necessaria per consentire il riesame del merito della sentenza impugnata per la necessità di uniformarsi alle statuizioni vincolanti rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo". Il giudice rimettente evoca l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento all'articolo 46, paragrafo I, della CEDU, perché l'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo imporrebbe, oltre alle misure risarcitorie, l'adozione di misure individuali che valgano ad assicurare la *restitutio in integrum*.

Norme censurate

Codice di procedura civile

Art. 395. Casi di revocazione

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [c.c. 2738; c.p.c. 325, 403, 425, 827]:

1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

Art. 396. Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello

Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello [c.p.c. 325] possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello [c.p.c. 326], il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

UDIENZA PUBBLICA 20 MARZO 2018

5. RIFORMA DELLE BANCHE POPOLARI - LIMITAZIONE DEL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE AZIONI AL SOCIO CHE ESERCITI IL RECESSO.

Riforma della disciplina delle banche popolari con decreto-legge - Limitazione del diritto al rimborso delle azioni al socio che, a fronte della trasformazione della banca popolare in società per azioni, eserciti il recesso - Poteri della Banca d'Italia.

(R.O. 33/2017)

Il Consiglio di Stato solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 33. La disposizione



censurata riforma la disciplina delle banche popolari modificando il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Il giudice rimettente denuncia, anzitutto, l'introduzione di una riforma sistematica e ordinamentale mediante lo strumento del decreto-legge in difetto dei presupposti per la decretazione d'urgenza, ponendo la questione anche in relazione alla legge di conversione n. 33 del 2015, in quanto avrebbe convertito in legge il provvedimento non ricorrendone i requisiti. In secondo luogo, il rimettente lamenta la lesione del diritto di proprietà, anche nell'accezione della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché dei principi a tutela del credito e del risparmio, dubitando della legittimità costituzionale dell'articolo 1 nella parte in cui prevede che, disposta dall'assemblea della banca popolare la trasformazione in società per azioni, il diritto al rimborso delle azioni al socio che a fronte di tale trasformazione eserciti il recesso possa essere limitato (anche con la possibilità, quindi, di escluderlo *tout court*) e non, invece, soltanto differito entro limiti temporali predeterminati e con previsione legale di un interesse corrispettivo correlato al ritardo nel rimborso. Infine, il rimettente dubita, in riferimento agli articoli 1, 3, 23, 42, 95 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale della disposizione censurata anche nella parte in cui attribuendo alla Banca d'Italia il potere di disciplinare le modalità di tale esclusione conferisce tale potere "anche in deroga a norme di legge".

Norma censurata

D.L. 24 gennaio 2015, n. 3

Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

Art. 1. Banche popolari

In vigore dal 26 marzo 2015

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione o di esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.»;

b) all'articolo 29:

1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.

2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.

2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»;

2) il comma 3 è abrogato;

c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31. (Trasformazioni e fusioni). - 1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:

a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;

b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea.

2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

3. Si applicano gli articoli 56 e 57.»;

d) all'articolo 150-bis:

1) al comma 1, le parole: "banche popolari e alle" sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»;

3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.»;

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.

2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

UDIENZA PUBBLICA 20 MARZO 2018

6. DETURPAMENTO O IMBRATTAMENTO DI BENI IMMOBILI O DI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI O PRIVATI - TRATTAMENTO SANZIONATORIO.

Reati e pene - Deturpamento e imbrattamento di beni immobili o di mezzi di trasporto pubblici o privati - Mancata depenalizzazione quando il fatto non è stato commesso con violenza alla persona o minaccia, né in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

(R.O. 120/2016)

Il Tribunale di Milano solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 639, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede per il deturpamento o imbrattamento di beni immobili o di mezzi di trasporto pubblici o privati la pena della reclusione o della multa anche quando non vi è stata violenza o minaccia oppure quando il fatto non è stato commesso in occasione di manifestazioni o di interruzione di un servizio pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331 del codice penale, anziché la sanzione pecuniaria civile prevista dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie e civili, per chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui. Il giudice rimettente denuncia la violazione del principio di ragionevolezza a fronte del trattamento



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

sanzionatorio più severo per le fattispecie in questione le quali cagionerebbero un'offesa meno grave rispetto a quelle assunte a *tertium comparationis*.

Norma censurata

Codice penale

Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

(omissis)

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

(omissis)
